

Vincolo paesaggistico: non sempre serve il parere della Soprintendenza



IL TAR PIEMONTE HA ANNULLATO I PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI OVADA E DALLA SOPRINTENDENZA, CON I QUALI ERA STATA AFFERMATA LA NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU TETTO

L'INTERVENTO DEL TAR

Il TAR Piemonte ha considerato fondato il primo motivo di ricorso, avendo ritenuto che, nel caso di specie, sarebbe stata sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, senza che si rendessero necessarie l'acquisizione del parere della Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica.

La sentenza ha precisato di non ritenere condivisibile in toto né l'assunto della difesa di parte ricorrente, secondo cui, in materia, dovrebbe trovare sempre applicazione la procedura semplificata di comunicazione preventiva al Comune senza necessità alcuna di tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, né la tesi delle amministrazioni resistenti secondo cui, in presenza di un vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, sarebbe sempre necessario acquisire il parere della Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica. A detta del TAR occorre dunque procedere ad una verifica caso per caso, verifica che ha condotto a ritenere che nella specie il parere della Soprintendenza non dovesse essere acquisito. Il TAR ha anzitutto escluso che nella specie potesse trovare applicazione l'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011, invocato dalle amministrazioni resistenti quale presupposto della necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Tale norma stabilisce che "gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

IL QUADRO LEGISLATIVO

Il TAR Piemonte ha rilevato che, se è innegabile che la disposizione di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 esclude la mera comunicazione di inizio attività in tutte le ipotesi in cui sussista qualsivoglia vincolo previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, è altrettanto vero che la disposizione stessa ha ad oggetto gli impianti solari termici, mentre il caso di specie concerneva l'installazione di un impianto fotovoltaico. Con la conseguenza che, nel caso in esame, non poteva trovare applicazione la previsione di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 sopra citato.

A detta del TAR Piemonte la fattispecie era invece regolata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 115/2008, il quale prevedeva la sufficienza della comunicazione preventiva per la realizzazione di impianti fotovoltaici aventi determinate caratteristiche. In particolare nel novero degli interventi soggetti soltanto alla comunicazione preventiva rientravano anche quelli progettati dalla società ricorrente, trattandosi di impianti "fotovoltaici ade-

renti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi". A questo punto la sentenza ha esaminato alcune previsioni legislative che, dal punto di vista del loro tenore letterale, avrebbero escluso la possibilità di dar corso a procedure semplificate ed avrebbero affermato la necessità del parere della Soprintendenza per gli impianti da realizzarsi nelle zone vincolate. Nella ricostruzione del complesso quadro legislativo, il TAR Piemonte ha evidenziato che le disposizioni in questione, attraverso una serie di rinvii ad altre norme, giungono a prevedere l'insufficienza della sola comunicazione preventiva con riferimento ad alcune finalità diverse dalla tutela paesaggistica e principalmente alla necessità di adeguare il patrimonio edilizio nuovo ed esistente alle caratteristiche di prestazione energetica degli edifici imposte in sede comunitaria, esigenza che tuttavia non si poneva nel caso di specie.

LA DECISIONE

Sulla scorta di questa considerazione, la sentenza è giunta alla conclusione che nella fattispecie in esame non vi era una norma che imponesse tout court l'acquisizione del parere della Soprintendenza.

Con la conseguenza che poteva trovare applicazione l'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 115/2008, che considerava sufficiente la comunicazione preventiva da parte dell'interessato laddove, come nella specie, si trattasse un impianto fotovoltaico integrato nel tetto dell'edificio, avente la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non comportavano modifiche alla sagoma dell'edificio medesimo.

Peraltro la sentenza in esame ha precisato che, anche in presenza di impianti aventi queste caratteristiche, occorre sempre acquisire il parere della Soprintendenza nei casi indicati nell'articolo 136 lettere b) e c) del decreto legislativo n. 42/2004, ossia per gli impianti da installare nelle ville, giardini e parchi "che si distinguono per la loro non comune bellezza" e nei "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici". Non ricorrendo queste condizioni nel caso in esame, la sentenza del TAR Piemonte ha quindi annullato i provvedimenti emessi dal Comune di Ovada e dalla Soprintendenza, con i quali era stata affermata la necessità dell'autorizzazione paesaggistica e del parere della locale Soprintendenza. La decisione assunta dal TAR Piemonte appare corretta. Tuttavia è innegabile che la normativa in materia risulti quanto mai confusa e sconcertata. E' auspicabile dunque che i Magistrati investiti dell'esame di situazioni di questo tipo compiano lo sforzo di non arrestarsi ad un'interpretazione letterale delle norme, ma ne approfondiscano le finalità. Va da sé però che in una situazione del genere il rischio che il giudice si fermi al dato letterale ed imponga l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per tutti gli impianti fotovoltaici da realizzarsi in zona vincolata è tutt'altro che remoto.

Riccardo Marletta
Avvocato in Milano

riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com



Riccardo Marletta,
avvocato in Milano

riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com

Ai fini dell'installazione di un impianto fotovoltaico in zona vincolata non sempre è indispensabile acquisire il parere della Soprintendenza.

Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in una recente sentenza, che ha il pregio di ricostruire correttamente un quadro normativo oltremodo farraginoso, tanto che la stessa pronuncia non esita a criticare, nell'ambito della legislazione in materia, la "sequenza dei rinvii a cascata, che rende pressoché imperscrutabile la voluntas legis".

La fattispecie che ha dato origine alla pronuncia del TAR Piemonte che si commenta può essere sintetizzata nei termini seguenti.

IL CASO

Nel corso del 2013 una società aveva presentato al comune di Ovada una comunicazione di inizio attività relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico integrato sul tetto di un edificio, da realizzarsi con lo stesso orientamento della falda e la stessa inclinazione del medesimo in una zona vincolata ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

A fronte di tale comunicazione, il comune di Ovada aveva risposto che, in considerazione della sussistenza del vincolo paesaggistico, si rendeva necessaria l'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbanco-Cusio-Ossola. A questo punto la società, pur contestando in astratto la necessità di tale parere, si risolveva a richiedere il parere stesso. La Soprintendenza esprimeva parere favorevole sulla richiesta, alla condizione che gli impianti venissero posizionati lungo le linee di gronda e dotati di pellicola antiriflesso della medesima colorazione del manto di copertura del tetto. Da parte sua il comune di Ovada precisava di condividere l'impostazione della Soprintendenza. Con il che alla società non restava che rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo l'annullamento dei provvedimenti assunti dalla Soprintendenza e dal comune di Ovada.